



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 maggio 2020  
(OR. en)

7887/20

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0082(CNS)**

---

---

**FISC 104  
ECOFIN 290**

## PROPOSTA

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 maggio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 198 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della Covid-19

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 198 final.

---

All: COM(2020) 198 final



Bruxelles, 8.5.2020  
COM(2020) 198 final

2020/0082 (CNS)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della Covid-19**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2017/2455<sup>1</sup> (la "direttiva sull'IVA nel commercio elettronico"), che modifica la direttiva 2006/112/CE<sup>2</sup> (la "direttiva IVA") e la direttiva 2009/132/CE<sup>3</sup> per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Il 21 novembre 2019 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2019/1995<sup>4</sup> (la "seconda direttiva sull'IVA nel commercio elettronico"), che modifica la direttiva IVA per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

La data di applicazione della parte principale di questo pacchetto legislativo globale sulla modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C) ("pacchetto IVA per il commercio elettronico") è stata fissata al 1° gennaio 2021, per lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente per adeguare la loro legislazione e i loro sistemi informatici.

Il 14 febbraio 2020 la Commissione ha presentato lo stato di avanzamento della preparazione degli Stati membri, con la maggior parte degli Stati membri che ha confermato di essere in grado di applicare le norme entro la data prevista. Due Stati membri hanno espresso preoccupazioni e hanno chiesto una proroga di un anno o più per l'entrata in vigore. La Commissione ha fornito assistenza agli Stati membri in difficoltà per aiutarli a superare questi ostacoli e si è detta fiduciosa che gli Stati membri sarebbero stati pronti entro il 1° gennaio 2021.

Tuttavia, a causa della crisi imprevista causata dalla pandemia di Covid-19 e delle sue pesanti conseguenze, gli Stati membri hanno dovuto rivedere le loro priorità e riassegnare le risorse dall'attuazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico alla lotta contro la pandemia. Pertanto, altri Stati membri non possono più garantire di essere in grado di ultimare i lavori preparatori necessari per applicare le nuove norme entro il 1° gennaio 2021, incluso il tempestivo recepimento delle suddette direttive nel diritto nazionale. Vi sono seri rischi che il sistema informatico a livello nazionale necessario per attuare le norme stabilite nelle direttive sull'IVA nel commercio elettronico subisca ritardi, con la conseguenza che numerosi Stati membri non saranno pronti ad applicare le nuove norme a partire dal 1° gennaio 2021. Preoccupazioni analoghe sono state sollevate dai principali operatori economici, in particolare gli operatori postali e gli operatori di corriere, che hanno esortato la Commissione a rinviare di sei mesi la data di applicazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico a causa dell'emergenza Covid-19.

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

<sup>2</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

<sup>3</sup> Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 1).

Il 24 aprile 2020 la Commissione ha tenuto una riunione con gli Stati membri per valutare la loro disponibilità ad applicare le nuove norme a partire dal 1° gennaio 2021. La maggior parte degli Stati membri ha confermato di essere tuttora pronti ad applicarle nei tempi previsti, sottolineando però che le disposizioni sul funzionamento del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicarle correttamente, e di essere quindi disposti a sostenere una proroga non superiore a sei mesi.

Tenuto conto di quanto precede, l'obiettivo della presente proposta è posticipare di sei mesi la data del 1° gennaio 2021 per l'applicazione delle modifiche di cui alla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio e alla direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio. La nuova data di applicazione è quindi il 1° luglio 2021. Si propone un rinvio di sei mesi, in quanto il ritardo dovrebbe essere il più breve possibile per ridurre al minimo le perdite di bilancio aggiuntive per gli Stati membri.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'obiettivo generale della proposta è il buon funzionamento del mercato interno, la competitività delle imprese europee e la necessità di garantire una tassazione efficace dell'economia digitale. Il pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico è coerente con la futura applicazione del principio di destinazione dell'IVA, definito nel recente piano d'azione sull'IVA sostenuto dal Consiglio<sup>5</sup>.

Oltre che nel piano d'azione sull'IVA, il pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico è stato considerato un'iniziativa fondamentale nella strategia per il mercato unico digitale (DSM)<sup>6</sup>, nella strategia per il mercato unico<sup>7</sup> e nel piano d'azione per l'e-government<sup>8</sup>.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La proposta si fonda sull'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale, e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La presente proposta rinvia la data del 1° gennaio 2021 per l'applicazione delle direttive sull'IVA nel commercio elettronico, adottate dal Consiglio nel dicembre 2017 e nel novembre 2019, che devono essere recepite nel diritto nazionale da tutti gli Stati membri entro il 31 dicembre 2020. La presente proposta è formulata in conseguenza e come risposta alla situazione di emergenza causata dalla pandemia di Covid-19, che crea difficoltà a livello nazionale per gli Stati membri, alcuni dei quali stentano a garantire una tempestiva attuazione delle necessarie modifiche dei rispettivi sistemi informatici nazionali. Le disposizioni relative al funzionamento del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicarle correttamente.

---

<sup>5</sup> <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/>

<sup>6</sup> COM(2015) 192 final.

<sup>7</sup> COM(2015) 550 final.

<sup>8</sup> COM(2016) 179 final.

Dato che l'IVA è un'imposta armonizzata a livello dell'UE, gli Stati membri da soli non possono fissare norme diverse. Pertanto, qualsiasi iniziativa volta a modificare le norme in materia di IVA per il commercio elettronico, compresa la modifica della data di applicazione, richiede una proposta della Commissione volta a modificare la direttiva IVA e non può essere realizzata mediante azioni unilaterali a livello nazionale.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico. Come per il criterio di sussidiarietà, gli Stati membri non possono affrontare tali questioni senza una proposta di modifica delle date di applicazione delle direttive sull'IVA nel commercio elettronico.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta modifica la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio e la direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio. A tal fine è stata scelta una decisione del Consiglio, in quanto l'unica modifica apportata consiste nel rinvio delle date di recepimento e di applicazione.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Diversi Stati membri, operatori postali e operatori di corriere si sono messi in contatto con la Commissione segnalando che sarà molto improbabile che i rispettivi sistemi informatici siano pronti e operativi per l'applicazione e l'attuazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico entro il 1° gennaio 2021 a causa della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19.

Il 24 aprile 2020 la Commissione ha tenuto una riunione con gli Stati membri per valutare la loro disponibilità ad applicare le nuove norme a partire dal 1° gennaio 2021. La maggior parte degli Stati membri ha confermato di essere tuttora pronti ad applicarle nei tempi previsti, sottolineando però che le disposizioni sul funzionamento del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicarle correttamente, e di essere quindi disposti a sostenere una proroga non superiore a sei mesi.

- **Valutazione d'impatto**

Una valutazione d'impatto è stata condotta per la proposta<sup>9</sup> che ha portato all'adozione della direttiva sull'IVA nel commercio elettronico. La presente proposta modifica unicamente le date di applicazione delle modifiche di cui alla direttiva (UE) 2017/2455 e alla direttiva (UE) 2019/1995 a causa dell'insorgenza della crisi della Covid-19.

---

<sup>9</sup> DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE - VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposte relative a una direttiva del Consiglio, a un regolamento di esecuzione del Consiglio e a un regolamento del Consiglio relativo alla modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:0379:FIN>

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'obiettivo principale della presente proposta è rinviare di sei mesi la data di applicazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico a causa dell'insorgenza della crisi della Covid-19.

La proposta non modifica la sostanza delle norme, limitandosi a posticipare di sei mesi la loro data di applicazione.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La presente proposta fa parte del progetto inteso a posticipare la data di applicazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico.

Le implicazioni di bilancio del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico già adottato sono illustrate in dettaglio nella relazione della proposta di direttiva 2017/2455 del Consiglio, documento COM(2016) 757 final<sup>10</sup>.

Le perdite di bilancio per gli Stati membri sono state stimate a circa 5-7 miliardi di euro l'anno, se il pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico non sarà attuato come previsto. Un ritardo di sei mesi comporterebbe quindi perdite dell'ordine di 2,5-3,5 miliardi di euro. Tuttavia, se gli Stati membri e le imprese non sono pronti ad applicare le nuove norme sull'IVA nel commercio elettronico, il rischio che il sistema non funzioni correttamente potrebbe comportare perdite pressoché equivalenti.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione sarà monitorata dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC), coadiuvato dal proprio sottocomitato per l'informatica, il comitato permanente sulla tecnologia informatica (SCIT).

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La presente proposta riguarda unicamente la data di applicazione del quadro giuridico già adottato del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico di cui alla direttiva IVA. La data di applicazione è posticipata di sei mesi. Pertanto le norme si applicano dal 1° luglio 2021 anziché dal 1° gennaio 2021. Di conseguenza, gli Stati membri adottano e pubblicano le rispettive misure di recepimento entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2020.

Questa proposta è dettata dal fatto che l'emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19 sta mettendo sotto pressione gli Stati membri, che devono reagire tempestivamente e adottare con urgenza misure a livello nazionale per alleviarne le conseguenze per le imprese e per la popolazione in generale. A causa di queste circostanze eccezionali e senza precedenti, diversi Stati membri non possono garantire che saranno in grado di rispettare la scadenza fissata al 1° gennaio 2021 per il recepimento e l'attuazione, a livello nazionale, delle norme necessarie previste dal pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico.

---

<sup>10</sup> Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni  
COM/2016/0757 final - 2016/0370 (CNS), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1586260266830&uri=CELEX:52016PC0757>

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della Covid-19**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio<sup>3</sup>, modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio<sup>4</sup> e dalla direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio<sup>5</sup>, stabilisce il quadro giuridico del pacchetto legislativo sulla modernizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C). La maggior parte di tali nuove disposizioni deve essere applicata a partire dal 1° gennaio 2021.
- (2) Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'insorgenza di Covid-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. L'11 marzo 2020 l'OMS ha dichiarato l'insorgenza di Covid-19 una pandemia. La pandemia ha provocato casi di infezione in tutti gli Stati membri. A causa dell'allarmante aumento del numero di casi e della mancanza di strumenti efficaci e immediatamente disponibili per far fronte alla pandemia di Covid-19, numerosi Stati membri hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
- (3) La pandemia di Covid-19 costituisce un'emergenza imprevista e senza precedenti, che colpisce duramente tutti gli Stati membri e li costringe a prendere provvedimenti

---

<sup>1</sup> GU C , , pag. .

<sup>2</sup> GU C , , pag. .

<sup>3</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

<sup>5</sup> Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 1).

immediati a livello nazionale per affrontare la crisi in corso, dando la priorità alla crisi e riassegnando le risorse destinate ad altri problemi. A seguito di questa crisi, diversi Stati membri incontrano difficoltà nel portare a termine lo sviluppo dei sistemi informatici necessari per l'applicazione delle norme stabilite dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 e per applicarle dal 1° gennaio 2021. Alcuni Stati membri e gli operatori postali e i corrieri hanno pertanto chiesto il rinvio delle date di applicazione delle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995.

- (4) Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri devono affrontare in relazione alla crisi Covid-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi informatici per poter applicare le disposizioni stabilite dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995, garantendo in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, è necessario rinviare di sei mesi le date di recepimento e di applicazione di tali direttive. Un rinvio di sei mesi è adeguato, in quanto il ritardo dovrebbe essere il più breve possibile per minimizzare le perdite di bilancio aggiuntive per gli Stati membri.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*  
*Modifiche della direttiva (UE) 2017/2455*

La direttiva (UE) 2017/2455 è così modificata:

- (1) l'articolo 2 è così modificato:
  - (a) il titolo è sostituito dal seguente:

*"Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021";*

- (b) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:";

- (2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 3*  
*Modifica della direttiva 2009/132/CE*

Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso.";

- (3) all'articolo 4, il paragrafo 1 è modificato come segue:
  - (a) il secondo comma è sostituito dal seguente:



"Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.";

(b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 2021."

*Articolo 2*  
*Modifiche della direttiva (UE) 2019/1995*

All'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1995, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2021."

*Articolo 3*  
*Entrata in vigore*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*  
*Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*